

Codice A1606C

D.D. 28 gennaio 2025, n. 69

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. RIFREDDO (CN) - Intervento: Realizzazione di capannone artigianale in Via Montebracco su terreno censito a Catasto N.C.T. al Foglio 8, particelle 52 e 521. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 69/A1606C/2025

DEL 28/01/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. RIFREDDO (CN) – Intervento: Realizzazione di capannone artigianale in Via Montebracco su terreno censito a Catasto N.C.T. al Foglio 8, particelle 52 e 521. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del Sig. *omissis*, pervenuta dal Comune di Rifreddo, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente

determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

Classificazione 11.100/GESP AE/843/2024A/A1600A

Allegati --

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

RELAZIONE

Oggetto: Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32
Comune: RIFREDDO (CN)
Intervento: Realizzazione di capannone artigianale in Via Montebracco su terreno censito a
Catasto N.C.T. al Foglio 8, particelle 52 e 521.
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Rifreddo, in data 13/09/2024, con nota prot. n. 2751 del 12/09/2024, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe;

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza e vista, altresì, la documentazione integrativa, qui pervenuta dal Comune in data 25/11/2024, con nota prot. n. 3409 del 18/11/2024, in riscontro alla richiesta di chiarimenti e atti integrativi trasmessa da questo Settore con prot. n. 159749/A1606C del 23/09/2024;

considerato che gli interventi previsti consistono nella nuova costruzione di un fabbricato artigianale, per ricovero attrezzature e macchinari, composto da un corpo di fabbrica principale, fronte strada, e da un secondo ad esso ortogonale, adibito a tettoia e privo di tamponamenti;

rilevato che, oltre al fabbricato, si prevedono tre accessi al lotto d'intervento, di cui due fronte strada (Via Montebracco) e uno dal lato opposto raggiungibile tramite strada privata, con conseguente previsione di viabilità interna e aree di manovra in ghiaia;

constatato che gli interventi in progetto, secondo la tav. P.2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr), ricadono totalmente nella delimitazione dell'ambito sottoposto a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. 42/2004, mediante il D.M. 1 agosto 1985, *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte Bracco sita nei Comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello"*, individuata con numero di riferimento regionale B031 nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Parte prima, del Ppr;

verificato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, l'intervento in oggetto **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

verificato, tuttavia, che il Comune di Rifreddo (CN), sulla base della documentazione agli atti del Settore, non risulta idoneo all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, a eccezione della delega disposta dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo della l.r. 32/2008 per gli interventi e le opere di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di cui al D.P.R. 31/2017 e che, pertanto, ai sensi del citato art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione;

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004;

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. 42/2004, con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte Bracco sita nei Comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello"*, appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B031 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Parte prima, del Ppr;

constatato che il fabbricato artigianale in progetto si colloca in un contesto di periferia composta da abitazioni prevalentemente unifamiliari o bifamiliari, intervallate da lotti inediti adibiti ad agricoltura e che, nelle immediate vicinanze, trovano luogo anche altri capannoni destinati ad uso artigianale;

visto che nella più recente "Relazione paesaggistica" (agg. 08/10/2024), in riferimento alle richieste di approfondimenti formulate da questo Settore (con prot. n. 159749/A1606C del 23/09/2024), si chiarisce quanto segue:

- *“il lotto è delimitato sul fronte strada da un muretto, esistente in quanto già realizzato dal Comune di Rifreddo nell’ottica dell’ammodernamento parziale delle opere di viabilità ed urbanizzazione. Nella precedente versione del progetto era erroneamente indicato un muretto di altezza 60 cm rispetto al piano di campagna del fronte strada. Come si può notare dalle nuove fotografie allegate all’istanza, tale muretto risulta avere un’altezza di soli 10 cm al di sopra del piano del marciapiede esistente”;*
- *“con il fine di mitigare la vista del fabbricato dalla viabilità pubblica l’interno lotto verrà circondato da una siepe di cipressi con un’altezza media di 2,60 metri dal piano di campagna interno al lotto, equivalenti a circa 2 metri dal piano del marciapiede esterno. Per migliorare la mitigazione è poi prevista la piantumazione di alcuni aceri campestri, la stessa essenza già presente sul viale alberato di via Montebracco e di betulle, essenza tipica della fascia pedemontana interessata dall’intervento”;*
- *“si precisa che, come appurato con l’ufficio tecnico comunale, la via pubblica su cui si immettono gli accessi carrai in progetto è di competenza comunale”;*
- *“si precisa altresì che per quanto concerne il numero di accessi previsti a progetto, sono stati dettati dalle opere già realizzate dal Comune di Rifreddo in fase di sistemazione della via pubblica; su via Montebracco ne risultano già predisposti due” e “l’attuale proprietà ha acquistato l’area in oggetto in data 15/05/2024 così come già asservita e non prevede la modifica di tali ingressi”;*
- *“l’unico nuovo accesso carraio a progetto sarà quello previsto dalla strada privata della committenza al fine di garantire un migliore e più comodo accesso e recesso al lotto con i mezzi meccanici dell’impresa”;*

considerato che le opere in progetto non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, a condizione che:

- gli interventi di mitigazione paesaggistica, mediante piantumazioni arboreo-arbustive autoctone, previste nella più recente proposta progettuale, siano realizzate per quanto possibile, anche prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo fabbricato.

Si riporta nel seguito l’elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione / Nome file
1	<i>Istanza di autorizzazione</i>	Richiesta rilascio autorizzazione paesaggistica.pdf
2	<i>Relazione paesaggistica</i>	R24_17_AP_AR_004_0 Relazione Paesaggistica.pdf.p7m
3	<i>Relazione tecnico-illustrativa</i>	R24_17_AP_AR_001_0 Relazione Tecnica.pdf.p7m
4	<i>Documentazione fotografica e fotoinserimenti</i>	R24_17_AP_AR_005_0 Fascicolo Fotografico.pdf.p7m
5	<i>Inquadramento del progetto</i>	R24_17_AP_AR_002_1_Inquadramento Territoriale.pdf.p7m

6	<i>Progetto – pianta, prospetti e sezioni</i>	R24_17_AP_AR_003_1_Elaborato Grafico Stato in Progetto.pdf.p7m
7	<i>Progetto recinzione – pianta, prospetti e sezioni</i>	R24_17_AP_AR_006_1_Elaborato Grafico_Recinzione.pdf.p7m

Referente:
arch. Mauro Martina - 0171.321923

Il Dirigente del Settore
arch. Alessandro Mola
*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*